# **Allianz Global Assistance**

Allianz Global Assistance assicura i soci censiti in AGESCI e le persone alle quali è stata attivata la "Polizza ospiti" fornendo assistenza sanitaria in caso di infortunio e/o malattia improvvisa, previo contatto telefonico con la CENTRALE OPERATIVA.

#### DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

**Allianz Global Assistance**: un marchio di AGA International S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.

Assicurati: i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia tutti i partecipanti, associati e non, alle attività organizzate dall'AGESCI

**Centrale Operativa:** la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr.12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

**Europa:** i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

**Familiare**: il coniuge, il figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanto con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Indennizzo: la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**Mondo:** i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa **Residenza**: il luogo in cui l'assicurato ha la sua dimora abituale.

Ricovero: la degenza in Istituto di cura comportante pernottamento

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione

**Società**: AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazzale Lodi 3 -20137 Miano – di seguito identificata con il suo marchio Allianz Global Assistance.

**Viaggio**: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto e documento di viaggio.

# NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

# NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

#### Art. 1. Persone assicurabili

Allianz Global Assistance assicura le persone fisiche. Domiciliate o residenti in Italia:

- ✓ censite in AGESCI
- ✓ persone alle quali è stata attivata la Polizza ospiti con Zurich

#### Art.2. Validità territoriale

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo. Restano in ogni caso esclusi i paesi che pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure ai provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE.

L' elenco di tali Paesi è sul sito

http://www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/

#### Art.3. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

#### Art.4. Rinvio delle Comunicazioni

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana

### Art.5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie.

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazioni, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a. Danni causati da, accaduti o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b. Scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c. Coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d. Confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e. Atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f. Viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g. Trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- h. Esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i. Materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico.;
- j. Inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k. Fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- I. Dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

- m. Atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n. Errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o. Abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- p. Infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q. Suicidio o tentato suicidio;
- r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome di Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s. Guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla b e di natanti a motore per uso non privato;
- t. Epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura si scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u. Quarantene.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

# Art.6 Disposizioni e limitazioni

- a) A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Allianz Global Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
- **b)** Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
- c) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- **d)** Nei casi in cui l'assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente garanzia non sono operanti
- e) La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica),
- treno (prima classe),
- traghetto.

### Allianz non può essere ritenuta responsabile di:

- f) Ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizione delle Autorità locali
- g) Errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato
- h) Ogni diritto dell'assicurato nei confronti di Allianz Global Assistance derivante dal presente Contratto si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del c.c. al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.
- i) Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto
- j) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile

# Art.7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde diritto all'indennizzo

#### Art.8. Diritto di surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti e informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa ea a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### Art.9. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

# PRESTAZIONI E GARANZIE ASSICURATIVE

### 1. ASSISTENZA ALLA PERSONA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

# 1.10ggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

a) Consulenza medica telefonica. Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

b) Invio di un medico. Nel caso l'Assicurato necessitasse di una visita medica a seguito di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistance provvederà a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz Global Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso.

La prestazione è operante in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.

**AVVERTENZA:** in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario

- c) Segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza.
- d) Trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali

#### e) Rientro sanitario.

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, a giudizio del medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ambulanza
- treno (se necessario vagone letto)
- aereo di linea con eventuale barella
- aereo sanitario
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno

Se ritenuto necessario dal medico curane sul posto, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

Validità territoriale: ITALIA.

### f) Rimpatrio sanitario.

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio, a giudizio del medico curante sul posto, richiedono il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso; oppure se l'Assicurato in seguito a dimissione ospedaliera, deve essere trasportato al proprio domicilio; la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo.

- ambulanza
- treno (se necessario vagone letto)
- aereo di linea con eventuale barella
- aereo sanitario, nell'ambito dell'Europa e per gli spostamenti locali
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se ritenuto necessario dal medico curante sul posto l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

La Società non effettua Rientro Sanitario per:

- -infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, siano curabili sul posto nel corso del viaggio o che, comunque non ne impediscano la prosecuzione.
- -malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

Validità territoriale: ESTERO

- g) Assistenza infermieristica presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato, Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
- h) Spese di prolungamento soggiorno. Qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato, non gli permetta dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita, Allianz Global Assitance rimborsa all'assicurato e ad un accompagnatore le spese soggiorno in albergo (pernottamento prima colazione), fino ad un importo massimo di euro 200,00 al giorno e a persona e per un massimo di euro 500,00 per evento e per anno assicurativo;
- i) Spese di viaggio di un familiare. In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato. Tale prestazione sarà operante unicamente se sul luogo del ricovero non sia già presente un altro familiare dell'Assicurato;
- j) Rientro anticipato dell'Assicurato che, per il decesso o il ricovero ospedaliero di un familiare in Italia, debba interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- k) Collegamento continuo con il paziente ed i suoi familiari. Qualora l'Assicurato, in seguito ad attivazione della Centrale Operativa, venga ricoverato per infortunio o malattia in ospedale o istituto di cura, la Centrale Operativa stessa prende contatto con i medici curanti e comunica costantemente al familiare indicato previamente dall'Assicurato le notizie cliniche aggiornate.
  - Tale garanzia è operante nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (TUP), pertanto l'Assicurato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffusione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
  - La prestazione viene fornita nei giorni immediatamente successivi alla data di ricovero.
- I) Reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio, la Centrale Operativa fornisce all'assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- m) Trasmissione di messaggi urgenti. Qualora l'Assicurato, in viaggio all'estero, in caso di necessità sia oggettivamente impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a familiari residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'inoltro di tali messaggi;
- n) Trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- o) Anticipo denaro per spese mediche. Qualora l'assicurato, in viaggio all'estero, richieda un anticipo di denaro per sostenere spese mediche impreviste, conseguenti ad infortunio o malattia e prescritte da un medico sul posto, la Società anticipa una somma di denaro con il massimo di € 3.000,00, previa adeguata garanzia bancaria;
- p) Interprete telefonico a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti e l'assicurato degente in ospedale. La Società organizza il servizio in inglese, francese e spagnolo;
- **q) Traduzione della cartella clinica.** Qualora l'Assicurato lo richieda, la Centrale Operativa provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy);

### r) Pagamento delle spese mediche

La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede nel limite massimo per evento e periodo assicurativo, al pagamento diretto fino a:

- -€ 6.000,00 per viaggi all'estero;
- -€ 1.000,00 per viaggi in Italia,

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di € 100,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

# Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione, al rimborso fino a € 500,00 delle spese:

- -di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
- -per visite mediche;
- -per cure ambulatoriali;
- -farmaceutiche (purché sostenute a seguito di prescrizione medica).

Nel limite del capitale assicurato e fino ad un massimo di € 150,00, Allianz Global Assistance effettua il rimborso delle spese sostenute per cure odontoiatriche urgenti.

I rimborsi tutti saranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro

# s) Spese soccorso alpino

Qualora, a seguito di:

- infortunio, in località non raggiungibile dai normali mezzi di locomozione;
- smarrimento per perdita dell'orientamento

fosse necessario l'intervento di soccorso speciale o del soccorso alpino, la Società rimborserà le spese sostenute dall'Assicurato fino all'importo di € 800,00 per singola richiesta a presentazione di regolari giustificativi di spesa.

L'importo garantito si deve intendere per evento.

Se l'Assicurato non fosse in grado di far fronte alla spesa richiesta, lo stesso, previo contatto con la Centrale Operativa, potrà ottenere a titolo di anticipo un importo fino a € 2.500,00 per evento.

Poiché l'importo è corrisposto a titolo di "anticipo", l'Assicurato dovrà:

- -fornire adequate garanzie bancarie
- -provvedere alla restituzione nei 30 giorni successi all'anticipo stesso.

# t) Prenotazione autovettura/pulmini a noleggio

Qualora l'assicurato necessiti di un'autovettura/pulmino a noleggio, la Centrale Operativa provvederà a prenotare per conto dell'Assicurato un'autovettura/pulmino a tariffe convenzionate.

L'autovettura/pulmino è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio secondo le disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso la stazione di autonoleggio e negli orari di apertura della stessa.

L'erogazione del servizio di prenotazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura/pulmino nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.

Tutte le spese di autonoleggio, le spese di carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato

### u) Informazioni turistiche e consulenza sanitaria

Chiamando il numero verde della Centrale Operativa 800 749 988 se vi trovate in ITALIA o il numero di telefono è 02/26609275 se vi trovate all'estero- l'Assicurato può richiedere informazioni riguardanti:

- vaccinazioni e profilassi per i viaggiatori in procinto di partire per un paese a rischio sanitario;
- consigli igienico-sanitari e norme da adottare durante un viaggio in un paese a rischio sanitario;
- segnalazione di medici o Centri specializzati in medicina tropicale o infettivologia sia in Italia che all'Estero.

Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

# v) Informazioni e consigli telefonici

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- viabilità e percorribilità autostrade e principali strade extraurbane italiane;
- condizioni metereologiche sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;
- situazione socio politica del paese di destinazione;
- indirizzo delle Ambasciate/Consolati all'estero;
- informazioni meteo (in Italia e all'estero);
- bollettino neve (situazione metereologica nelle varie stazioni sciistiche e sul manto nevoso);
- informazioni su avvenimenti sportivi e manifestazioni a carattere internazionale, potrà rivolgersi alla Centrale Operativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

Il servizio è attivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

# **2.1Esclusioni** (ad integrazione dell'art. 5 "Esclusioni Comuni a tutte le garanzie" della "Normativa Comune alle Garanzie")

- a) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di: organizzazione diretta, o comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 1.1 lettera r), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- b) Viaggio intrapreso contro il consiglio medico, o comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) Interruzione volontaria della gravidanza;
- d) Cure riabilitative
- e) Acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f) Prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) Visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) Espianti e/o trapianti di organi;
- i) Partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) Pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque comporti remunerazione diretta o indiretta:

 k) Guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;

Tutte le prestazioni non sono altresì dovute:

- I) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
  - si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
  - l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso, Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- m) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

# 1.3 Disposizioni e limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "pagamento delle spese" di cui all'art. 1.1 lettera r) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previso per la destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati"
- b) Nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto da viaggio, la garanzia si intende prestata con:
  - aereo di linea
  - treno di prima classe
  - traghetto
- c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
  - Ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
  - Errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
  - Pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati delle quali provveduto per il rientro;
- e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento
- g) In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

### 2. ASSISTENZA AL DOMICILIO

#### 2.1 Consulenza sanitaria

#### Informazione ed orientamento medico telefonico

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medico-generici, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è la sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni.

#### Informazioni farmaceutiche

L'assicurato potrà richiedere alla Centrale Operativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle case produttrici, eventuali controindicazioni.

#### Ricerca di Centri ospedalieri

Qualora l'Assicurato necessiti di un ricovero presso un centro ospedaliero privato, potrà richiedere alla Centrale Operativa di ricercare un posto letto e usufruire di tariffe agevolate nel centro italiano più vicino alla propria residenza. La Centrale Operativa informerà, in tempi brevi, preventivamente l'Assistito sui costi di degenza che resteranno comunque a totale carico dell'assistito.

# Ricerca dei centri diagnostici privati

Qualora l'assicurato debba sottoporsi ad accertamenti o visite diagnostiche presso centri privati, potrà richiedere alla Centrale Operativa, che garantirà il servizio entro 48 ore lavorative dalla richiesta, di ricercare il centro italiano più vicino alla propria residenza.

La Centrale Operativa informerà preventivamente l'assicurato sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali che resteranno comunque a totale carico dell'Assicurato.

# 2.2 Trasferimento sanitario in un centro di Alta specializzazione

Qualora l'Assicurato, ricoverato a seguito di sinistro, infortunio o malattia, presso un centro ospedaliero del proprio comune italiano di residenza, debba essere necessariamente trasferito, d'intesa fra il medico curante ed i medici della Centrale Operativa per una patologia oggettivamente non curabile nell'ambito delle strutture sanitarie della regione di residenza, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il suo trasferimento presso il centro ospedaliero italiano, ritenuto idoneo ad esclusivo giudizio medico, con i mezzi adeguati alla patologia in corso (ambulanza, aereo di linea, treno) e la Società terrà a proprio carico i costi del trasferimento senza alcun limite di spesa.

Ogni spesa supplementare dovuta a diversa scelta dell'Assicurato, resterà a suo totale carico.

# 3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni richiesta di assistenza occorre telefonare al numero verde della Centrale Operativa. Se ti trovi in Italia il numero è 800 749 988, se ti trovi all'estero il numero è 02/26609275

Al telefono dovrai specificare:

- Circostanze e luogo dell'evento
- Numero di polizza (che è il n. 194229)
- Dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico

# Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute occorre:

- a) Darne avviso scritto ad AGA International S.A: Rappresentanza Generale per l'Italia entro 10 giorni dal rientro specificando:
- Numero di polizza n. 194229
- I dati anagrafici, il codice fiscale ed il recapito
- Il nominativo dell'intestatario del conto corrente e il codice IBAN
- b) Allegare
  - Certificazione medica o documentazione attestante l'evento
  - Originale delle spese effettivamente sostenute.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione

# INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03)

Allianz 🕕

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

**Global Assistance** 

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi

da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

# NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE – PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 185 D. LGS. 7.9.2005 N. 209 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

#### 1) Informazioni Relative alla Società

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.

# Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

### □ Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

#### □ Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 – Rea 1945496



#### □ Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

#### □ Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

#### 2) Informazioni Relative al Contratto

#### Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

#### ☐ Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

#### □ Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

#### Servizio Qualità

#### AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

#### 3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.